



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO**

La Corte in persona dei Magistrati
Dott. Alvaro Vigotti Presidente
Dott. Alessandra Scarzella Consigliere
Dott. Giuliana Melandri Consigliere relatore ed estensore
Nella pubblica udienza del 06/11/2019 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa Rg. 250/2019 promossa da:

ALBARO S.N.C. DI BOCCALARI E SEGALERBA (CF : 01176860995)

elettivamente domiciliata in VIA MALTA, 4/1 16121 GENOVA presso lo studio dell' Avv. INNOCENTI ALESSANDRA (CF: NNCLSN69L45D9690) e rappresentata e difesa dall'Avv. FERRANTI PIERANGELO (FRRPNG74S02H501H del foro di ROMA (PEC: pieangelo ferranti@ordineavvocatiroma.org) per mandato a margine del ricorso in appello depositato telematicamente

appellante

C O N T R O

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587 (CF: 80078750587) e SCCI in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in Genova, Piazza della Vittoria, 6r, presso l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv. **Christian Lo Scalzo** (c.f. LSCCRS69D09A089H – PEC avv.christian.loscalzo@postacert.inps.gov.it) per procura generale alle liti del 21.7.2015, Rep. n. 80974, a rogito del Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma

appellati



CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l' appellante:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:

in riforma e revoca della citata sentenza di primo grado n.1064/2018 emessa dal Tribunale del Lavoro di Genova, G.U. dott.ssa Simona Magnanensi, in data 19.12.2018, pubblicata in forma motiva il 1.2.2019 all'esito del giudizio r.g.n. 2584/2017, non notificata:

- in via principale: accertare e dichiarare la fondatezza del presente appello e del ricorso di primo grado, nonchè la nullità ed illegittimità dell'avviso di addebito n. 348 2017 00004019 45 000 del 9/6/2017 notificato a mezzo pec in data 22/6/2017 per i motivi tutti di cui al presente ricorso in appello e, per l'effetto, annullare il predetto avviso dichiarando che nulla è dovuto dalla Albaro snc Di Boccalari e Segalerba per i titoli di cui all'avviso di addebito (ed al presupposto accertamento);

- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato annullamento totale dell'avviso di addebito, per effetto del disposto di cui all'art. 116, comma 15, lett. a) della L. 338/2000, nonché dei richiamati principi giurisprudenziali, dichiarare non dovuta la somma richiesta a titolo di somme aggiuntive e sanzioni, decurtando tale somma dal totale richiesto nell'avviso impugnato (e confermato dal Tribunale) e dichiarare dovuta solo la somma corrispondente alla sorte capitale dei contributi per la gestione lavoratori dipendenti degli anni di riferimento eventualmente calcolando quanto dovuto a titolo di soli interessi legali sulle predette somme dalla data di messa in mora alla sentenza.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado.”

Per gli appellati :

“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO

contrariis reiectis

- respingere l'appello avversario siccome inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di competenze legali.”

FATTO e DIRITTO



Con ricorso al Tribunale di Genova la società ALBARO s.n.c. di BOCCALARI e SEGALERBA ha proposto opposizione ex art. 24 decreto legislativo n.46/99 all'avviso di addebito INPS n. 348 2017 00004019 45 000 volto ad ottenere il pagamento di € 9.695,30 per il mancato versamento di contributi dovuti e relative sanzioni (applicate ex art. 116 comma 8 lett. b) L. n. 388/2000) per il periodo dal 4/2011 all' 8/2015, come da verbale di accertamento del 8 marzo 2016 con cui venne contestato la mancata applicazione, ai fini del computo della base imponibile su cui applicare l' aliquota contributiva ex art. 1 comma 1 D.L. n. 338/89 convertito in L n. 389/89, dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dalle OO.SS. ritenute dall' INPS maggiormente rappresentative.

In sintesi l' opponente, dopo aver eccepito la nullità dell' avviso di addebito per carenza dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 2, co.30, d.l. 78/2010, conv. nella L. 122/2010, nel merito ha ritenuto che nessuna omissione contributiva si era verificata; ciò in quanto detta società, aderendo al sindacato datoriale SNA, aveva applicato il CCNL siglato in data 10/11/2014 da quest' ultima confederazione con le due sigle FESICA CONFISAL E CONFISAL FISALS versando la contribuzione sui minimi tabellari di cui al predetto contratto.

l'INPS si è costituito in primo grado sostenendo la piena legittimità della pretesa contributiva e chiedendo la reiezione dell' appello.

Il Tribunale, istruita la causa con l' audizione del funzionario e dei rappresentanti delle OO.SS., ha respinto l' opposizione sostenendo che correttamente l' INPS avesse accertato l' evasione contributiva per non aver l'Agenzia di Assicurazione applicato il CCNL Confederale ritenuto maggiormente rappresentativo.

La società è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite.

§§§

La sentenza è stata appellata dalla società per i seguenti motivi :

Aveva anzitutto errato il Tribunale a non accogliere l'eccezione di nullità e/o di invalidità dell'avviso di addebito opposto per violazione dell'art. 13 decreto legislativo n. 124/04. L'avviso di addebito era stato infatti impugnato per nullità e/o illegittimità dello stesso, in quanto nel verbale ispettivo non erano state indicate le fonti di prova utilizzate dai verbalizzanti, come previsto dal citato articolo 13 decreto legislativo n. 124/04.



Aveva poi errato il Tribunale a ritenere che il CCNL del 20/11/2014 siglato dalla c.d. "triade" (CGIL, CISL e UIL) fosse quello maggiormente rappresentativo nel settore delle agenzie di assicurazioni; ciò in quanto anche quello stipulato da SNA (entrato in vigore in data 10/11/2014), al quale la società (come la quasi totalità delle Agenzie di Assicurazione) aveva aderito, presentava questa caratteristica.

Pertanto, in presenza di più contratti maggiormente rappresentativi, la contribuzione avrebbe dovuto essere determinata sulla base delle retribuzioni corrisposte in applicazione di quello applicato dal datore di lavoro e quindi, nella fattispecie il CCNL stipulato dal SNA, a prescindere dal fatto che esso prevedeva minimi retributivi inferiori.

Evidenziava al riguardo che la Corte di Cassazione con sentenza n. 4951/2019, ribadendo un principio già sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 51 del 2015, aveva confermato, con specifico riferimento ai minimi retributivi dei dipendenti delle cooperative, che i CCNL sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentativi non avevano efficacia erga omnes, per cui ben potevano i datori di lavoro applicare diversi CCNL che rispettassero i principi di retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost, come pacificamente rispettati dal CCNL stipulato dalla SNA applicato dalla nostra appellante.

Il Tribunale aveva poi mal valutato le prove orali e la documentazione prodotta dalla società contenente dati, numeri, percentuali e statistiche da cui poteva ricavarsi che il contratto stipulato dal sindacato SNA (al quale la società aveva aderito) presentasse i requisiti di maggior rappresentatività; al contrario il giudice aveva attribuito rilevanza alle dichiarazioni rese dagli Ispettori, che evidentemente avevano tutto l' interesse a far risultare la correttezza del loro operato; il tutto senza tener conto del fatto che gravava sull' INPS l' onere di dimostrare la maggior rappresentatività del CCNL sulle cui retribuzioni aveva calcolato il credito contributivo, come sancito dalla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 4078/1999 e n. 7842/2003.)

Anche dall' istruttoria era peraltro emerso che il CCNL siglato del sindacato SNA era sicuramente quello più applicato dalle Agenzie di Assicurazioni; circostanza che non era stata valorizzata dal Tribunale che neppure aveva considerato, per addivenire ad una decisione favorevole all' appellante, che il CCNL rinnovato dalle tre sigle era scaduto sin dal 31/12/2015 e non venne più rinnovato.



Venendo poi alle singole voci retributive su cui gli ispettori hanno calcolato la contribuzione omessa (una tantum, arretrati ed aumenti stipendiali conseguenti al rinnovo del CCNL), evidenziava come sino a novembre 2014 la società aveva applicato il CCNL del 2011, tanto era vero che gli ispettori per il periodo anteriore a tale data avevano riscontrato una minima omissione contributiva, pari a complessivi €. 1.062,00, per errori nei conguagli operati tra gli anticipi erogati durante la vacanza contrattuale e gli aumenti stipendiali introdotti con il rinnovo del predetto CCNL; il tutto sostenendo peraltro che i conguagli avrebbero dovuto essere al più effettuati in base alle tariffe previste da detto rinnovo e non da quello successivo del 2014, mai applicato in quanto intervenuto successivamente alla stipula del nuovo CCNL SNA, al quale aveva aderito.

Infine, per il periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo CCNL SNA, in quanto maggiormente rappresentativo, ribadiva che nulla era dovuto a titolo contributivo, dovendosi tener conto della retribuzione in esso prevista.

In ogni caso – ad avviso dell'appellante – non era dovuta la contribuzione sull'una tantum, trattandosi di un risarcimento forfettario al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 25 della l. n. 549/95.

Evidenziava poi che assolutamente sproporzionata era la somma intimata nell'avviso di addebito, pari ad €. 9.696,30, a fronte di un accertamento di contributi omessi pari a €. 5.851,00.

In via subordinata, ha chiesto la riduzione delle sanzioni civili nella misura pari agli interessi legali, in applicazione del regime di cui alla lett. a) del co. 15 dell'art. 112 della L. n. 338/2000, stante l'oggettiva incertezza nell'applicazione del CCNL. Sosteneva al riguardo che l'inciso “fermo restando l'integrale pagamento dei contributi” non significava che il contribuente dovesse pagare i contributi per ottenere la riduzione delle sanzioni, ma soltanto che tale riduzione non poteva riguardare la contribuzione omessa.

Concludeva come in epigrafe.

Si è difeso in appello l'INPS contestando tutti i motivi dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.



In relazione al primo motivo inerente alla nullità dell' avviso di addebito, ne ha evidenziato la palese infondatezza in quanto l' atto si era basato su un verbale di accertamento, in esso richiamato, in cui erano state accuratamente ricostruite le vicende fattuali che diedero luogo alla pretesa contributiva oggetto di causa.

In ogni caso, il giudice dell'opposizione non poteva limitarsi ad accertare l'eventuale nullità dell' atto, ma - in quanto giudice del rapporto - doveva comunque entrare nel merito della vicenda.

E nel merito evidenziava come, in assenza di una definizione legislativa del concetto di sindacato "comparativamente più rappresentativo", il cui CCNL deve essere considerato il c.d. "leader" del settore ai fini dell' individuazione della base imponibile su cui applicare l' aliquota contributiva, la giurisprudenza aveva individuato i seguenti criteri guida :

- consistenza numerica degli associati (per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro si ipotizza quale parametro in dottrina il numero complessivo delle imprese associate e il numero complessivo dei lavoratori occupati);
- l'ampiezza e alla diffusione territoriale (da intendersi come numero delle sedi presenti sul territorio nazionale);
- il numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti o anche alla partecipazione effettiva alle trattative, anche in caso di mancata sottoscrizione del contratto (in questo secondo senso: Corte Cost. 23 luglio 2013, n. 231).

Nella fattispecie in esame, all'esito dell'istruttoria testimoniale, era inequivocabilmente emersa la maggiore rappresentatività – dal punto di vista della consistenza numerica – delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che avevano rinnovato il C.C.N.L. con ANAPA.

Inoltre era indubbio che, quanto al numero dei contratti stipulati, le OOS dei lavoratori che hanno sottoscritto il C.C.N.L. ANAPA risultano aver già sottoscritto in precedenza numerosi rinnovi, mentre il C.C.N.L. SNA era il primo contratto siglato nel settore assicurativo dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti (né era stato allegato che dette OO.SS. avessero in precedenza partecipato a negoziati pur senza poi sottoscrivere il contratto).

Conseguentemente, anche adottando – in una sorta di prova di resistenza – ogni cautela nella valutazione in concreto della maggior rappresentatività sindacale, non vi era dubbio che i sindacati comparativamente più rappresentativi fossero quelli individuati nel verbale ispettivo.



In relazione al quarto motivo di appello sulla riduzione delle sanzioni, ne ha eccepito l'inammissibilità, perché costituente meccanica reiterazione di una domanda svolta in prime cure, senza alcuna critica sostanziale della sentenza appellata; il motivo era comunque infondato in quanto la norma invocata (art. 116, comma 15, lett. a, legge n. 388/00), richiedeva , quale condizione di accesso al regime sanzionatorio ivi previsto, l'integrale pagamento dei contributi che qui era stato addirittura contestato e comunque non provato.

Ha concluso quindi come in epigrafe.

§§§

Sul primo motivo:

L' art. 30 comma 2 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122 del 2010 stabilisce che *“ L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.”*

Nella fattispecie in esame l' avviso di addebito opposto ha richiamato il verbale di accertamento ispettivo da cui trae origine la pretesa contributiva; verbale che, seppur nella sua complessità, in considerazione della tecnicità dei meccanismi da applicarsi per il computo della contribuzione, ha chiaramente evidenziato le violazioni commesse dal contribuente nella determinazione della base retributiva imponibile.



Sulla questione relativa all' individuazione del contratto collettivo maggiormente rappresentativo per la determinazione della base imponibile per l' applicazione dell' aliquota contributiva.

Si deve partire dal principio sancito dall' art. 2 comma 25 della L. n. 549/95 di interpretazione autentica dell' art. 1 D.L. n. 338/89 convertito in L. 389/89, in forza del quale, *in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per il medesimo settore*, la retribuzione da assumere come base per il calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale è quella stabilita dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro *comparativamente* più rappresentative nel settore in questione.

Spetta all' INPS dimostrare di aver preso come aliquota contributivo la retribuzione tabellare del CCNL stipulato delle OO.SS. maggiormente rappresentative per entrambe le parti .

Deve precisarsi che , secondo giurisprudenza consolidata, *“al fine di riscontrare in una confederazione sindacale il carattere di maggiore rappresentatività...assumono rilevanza non solo la consistenza numerica del sindacato ma anche l'equilibrata consistenza associativa in tutto l'arco delle categorie che la confederazione è istituzionalmente deputata a tutelare, oltre la significativa presenza territoriale sul piano nazionale, nel senso non di totalità ma di adeguata distribuzione, essendo detta rappresentatività correlata non tanto al potere di maggiore incisione nella contrattazione collettiva quanto alla capacità di rappresentare lo spirito e la finalità comuni alle varie componenti del mondo del lavoro; pertanto, il requisito della maggiore rappresentatività non può essere riconosciuto ad una confederazione (nella specie, sindacato nazionale quadri industria) costituente un raggruppamento di sindacati monocategoriali, sia pure appartenenti a vari settori produttivi”* (Cass. 27 aprile 1992, n. 5017).

La vicenda che ha portato alla presenza di due CCNL nel settore delle Agenzie di Assicurazione si può sintetizzare nei seguenti termini :

Era accaduto che l' unico CCNL del 2005 siglato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative tardò ad essere rinnovato alla sua scadenza del 31/12/2009, per cui i datori di lavoro dovettero erogare l' indennità di vacanza contrattuale prevista dall' art. 73 del cit. CCNL.

Nel 2011 il CCNL fu finalmente rinnovato con effetto retroattivo e vennero previsti aumenti stipendiali, oltre ad una somma “una tantum” a titolo di rimborso forfettario per la vacanza contrattuale.



Il sindacato SNA tuttavia, per divergenze a livello centrale, non ratificò il CCNL e consigliò i propri iscritti ad effettuare anticipi riassorbibili da conguagliarsi al momento in cui si fosse arrivati ad un accordo con detto sindacato.

Risulta dall' accertamento ispettivo ed è comunque pacifico tra le parti che la ALBARO applicò ai propri dipendenti gli aumenti stipendiali ed erogò l'una tantum previsti dal CCNL del 2011, salvo un irrisorio errore effettuato nei conguagli che portò ad una omissione contributiva pari ad €. 1.062,00.

Il problema sorse quando il 10 novembre del 2014 il sindacato SNA siglò un nuovo CCNL con CONFALS FESICA e FISALS, escludendo la c.d. triade che – a sua volta, dopo 10 giorni, rinnovò in data 20/11/2014 il CCNL del 2011, nel frattempo scaduto, con il sindacato datoriale UNAPASS e ANAPA.

E' pacifico in causa che la ALBARO da novembre 2014 applicò ai propri dipendenti la retribuzione prevista dal CCNL SNA-CONFALS, meno favorevole ai lavoratori in quanto – diversamente da quanto disposto nel rinnovo del 20/11/2014 - non prevedeva alcun aumento stipendiale, gli arretrati per il periodo da luglio 2014 a ottobre 2014 e l' una tantum risarcitoria, che sono stati invece computati nell' accertamento ispettivo dell' INPS nella base di calcolo per la quantificazione dei contributi.

Venne tuttavia erogato ai dipendenti un importo a titolo di superminimo non assoggettato a contribuzione.

Il primo problema è dunque di versificare quale dei due CCNL del 2014 sia comparativamente più rappresentativo, se quello SNA-CONFALS applicato dall' Agenzia di Assicurazione ovvero il rinnovo stipulato dalla triade con ANAPA/UNAPASS, tenuto conto del fatto che l' onere probatorio spetta ad INPS.

Dall' istruttoria è emerso che effettivamente, dal lato dei datori di lavoro, il sindacato SNA è quello che conta più iscritti su tutto il territorio nazionale (ottomila mila contro circa 2.600 iscritti ad ANAPA).

Tuttavia, a parte che le Agenzie iscritte a SNA sono molto piccole (con circa 1-2 dipendenti) mentre quelle iscritte ad ANAPA hanno mediamente 3-4 addetti, il dato più significativo è che, dal lato dei lavoratori (circa 50 mila in tutto il territorio nazionale), le OO.SS. FESICA CONFALS e CONFALS FISALS che hanno stipulato il contratto SNA non vantano neppure di un iscritto, trattandosi di sindacati che rappresentano altre categorie di lavoratori (domestici e stranieri), mentre alla CIGL sono iscritti ca 13 mila dipendenti e a CISL circa 3.000.



La totale assenza di iscritti dei dipendenti delle Agenzie di Assicurazione, già di per sé poco sindacalizzati, alle organizzazioni sindacali della CONFISAL esclude in radice che il contratto stipulato da SNA possa considerarsi comparativamente più rappresentativo rispetto al contratto stipulato dalla triade con ANAPA; sindacato datoriale che, seppur di minor consistenza rispetto a SNA, conta pur sempre un rilevante numero di iscrizioni da parte di Agenzie aventi dimensioni maggiori rispetto a quelli aderenti a SNA.

Ed allora, una volta riconosciuta la maggior rappresentatività delle sigle sindacali che hanno stipulato in data 10/11/2014 il rinnovo del precedente CCNL scaduto nel 2011, bene hanno fatto gli ispettori a determinare la base imponibile ai fini contributivi tenuto conto del trattamento minimo stabilito in tale CCNL, e cioè anche delle seguenti voci retributive :

- UNA TANTUM CCNL 4.2.2011, detratte tutte le erogazioni avvenute a titolo di anticipazione/acconto o indennità di vacanza contrattuale già percepite come anticipi dai lavoratori;
- scatti di anzianità omessi per tutti i lavoratori interessati dal verbale nel mese di maggio 2013;
- UNA TANTUM CCNL del 20/11/2014, detratte le erogazioni avvenute a titolo di anticipazione/acconto o indennità di vacanza contrattuale eventualmente percepite dai lavoratori nel periodo a partire da dicembre 2014, con la precisazione che, ai detti fini, è stata considerato, a titolo di risarcimento per il periodo dal 1.1.2012-30.6.2014 per i lavoratori in forza al 20.11.2014, la cifra, stabilita dal rinnovo del 2014, delle UNA TANTUM dovute per i casi di applicazione del CCNL del 2011;
- arretrati determinati dagli aumenti disposti dal CCNL maggiormente rappresentativo per le mensilità comprese tra il mese di luglio 2014 e il mese di ottobre 2014;
- differenze tabellari e aumenti disposti dal CCNL maggiormente rappresentativo dal mese di dicembre 2014 al mese di agosto 2015;

Trattasi infatti di emolumenti aventi tutti natura retributiva, compresa l'una tantum prevista dal CCNL rinnovato per compensare il periodo di vacanza contrattuale in cui non vi è stato alcun aumento stipendiale; conseguentemente va rigettato il motivo di appello secondo cui tale voce non debba comunque computarsi nella base di calcolo della contribuzione, ex art. 2 comma 26 della L. n. 549/95, trattandosi di un risarcimento forfettario.

L'una tantum e l'indennità di vacanza contrattuale infatti sono voci risarcitorie conseguenti ad un inadempimento retributivo del datore di lavoro che non ha adeguato nel tempo il trattamento stipendiale a causa del mancato



rinnovo del CCNL applicato, per cui rientrano nel coacervo degli emolumenti soggetti a contribuzione, essendovi esclusi solo i rimborsi spese e le indennità risarcitorie non collegate ad un inadempimento retributivo.

Ma non solo:

Dal verbale di accertamento è emerso che la società, pur applicando i minimi tabellari previsti dal nuovo CCNL meno favorevole stipulato da SNA, ha mantenuto il trattamento retributivo a favore dei lavoratori con l'erogazione di un superminimo pari alla differenza tra i minimi stipendiali dell'uno e dell'altro CCNL, che tuttavia non venne assoggettato a contribuzione.

Si è trattata di una evidente evasione contributiva, in quanto il datore di lavoro – pur riconoscendo ai propri dipendenti lo stipendio già goduto in precedenza attraverso l'erogazione del superminimo - ha tuttavia pagato la contribuzione solo sui minimi stipendiali con un evidente risparmio contributivo che gli ispettori hanno contestato e correttamente sanzionato.

La tesi dell'appellante secondo cui tali voci costituirebbero un forfait risarcitorio non avente natura retributiva e come tale non assoggettabile a contribuzione si appalesa assolutamente infondata; ci si trova di fronte infatti ad un evidente adeguamento della retribuzione conseguente all'applicazione di un nuovo CCNL meno favorevole a quello precedentemente erogato in applicazione dell'altro CCNL.

Trattandosi, per i motivi sopra esposti, di una vera e propria evasione contributiva, va applicato il regime sanzionatorio previsto dalla lettera b del comma 8 dell'art. 116 della L. n. 3888/2000.

Conseguentemente anche il motivo di appello sulla riduzione delle sanzioni civili ai soli interessi legali deve essere rigettato.

E' pur vero che una minima parte delle irregolarità accertate in sede ispettiva deriva da una non corretta quantificazione dell'una tantum dovuta per la vacanza contrattuale nel periodo precedente all'adesione al nuovo CCNL SNA / da aprile 2011 a maggio 2013) e pertanto potrebbe configurarsi quale semplice omissione contributiva (quantificata in €. 1.062,00) , in quanto determinata da un errore contabile commesso senza finalità elusive, come tale rientrante nella lettera a) del cit. comma 8.

Si rileva tuttavia che la società non ha chiesto l'applicazione di detta disciplina, avendo esclusivamente invocato la sussistenza di ragioni di difficoltà interpretative in presenza delle quali il differente comma 15 del suddetto articolo consente una riduzione delle sanzioni, ma solo in caso di integrale pagamento effettuato all'ente richiedente (Corte di Cassazione con sentenza



n. 3799 del 2019); pagamento che nella fattispecie in esame non si è certamente realizzato, essendo stato contestato in questo giudizio.

Totalmente infondata appare la tesi dell' appellante secondo cui l' incipit "fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali" significherebbe che in ogni caso la riduzione non può mai applicarsi alla contribuzione e ai premi dovuti; la norma infatti consente una agevolazione a favore del contribuente che – seppur tardivamente – si mette in regola con i pagamenti.

Infine, il fatto che l' avviso di addebito abbia ad oggetto il pagamento di una somma più elevata rispetto a quella quantificata nel verbale di accertamento dipende proprio dall' applicazione del ben più gravoso regime sanzionatorio previsto per l' evasione contributiva, di cui alla lett. b) del comma 8 dell' art. 116 cit.

Per tutti questi motivi l' appello deve essere rigettato.

I contrasti giurisprudenziali presenti sul territorio nazionale in ordine al CCNL maggiormente rappresentativo inducono a compensare integralmente le spese del grado.

P.Q.M.

La Corte respinge l'appello.

Compensa le spese del grado.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell' appellante.

Genova, 06/11/2019

Il giudice relatore ed estensore
(dott.ssa Giuliana Melandri)

Il Presidente
(Dott. Alvaro Vigotti)

